



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Seconda

N° 5 DEL 28-03-2019

Oggetto: Approvazione PIANO FINANZIARIO della componente TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2019 e approvazione tariffe.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **18:30** e seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Presenti Assenti
Pelagotti Barbara	P
BOSI Marcello	P
PANICONI Michele	P
ONOFRI Franco	P
DAMIANI Andrea	P
ALFREDINI Massimiliano	A
VISCONTI Sara	P
MARCHETTI Alessandro	P
LELLI Claudio	A
MICHELI Anselmo	P
BARBATO Valerio	A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale **Dott.ssa Ida Modestino**
Il Sindaco, **Barbara Pelagotti** assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a procedere alla verifica del numero legale.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione o alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU (imposta municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI (tributo servizi indivisibili)** componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI (tributo servizio rifiuti)** componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge di stabilità 2014 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999 recante il "metodo normalizzato";
- ai sensi dell'art. 1 comma 683 della legge di stabilità il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie prevista per l'anno.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09-04-2018 con la quale è stato approvato il piano finanziario della componente TARI anno 2018;

TENUTO CONTO che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dell' 11-05-2015, ha adottato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il *regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale)*;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO che per la TARI, in base al metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTO l'art. 1 della Legge 147/2013, seguenti commi:

- **comma 682** all'art. 1 della Legge 147/2013 il quale dispone:

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- **comma 683** dell'art. 1 della legge n. 147 del 27-12-2013 il quale dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b)*, numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO l'art. 1 della Legge 147/2013, seguenti commi:

- **comma 652** dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 1093 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 pubblicata su supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31-12-2018: "Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014-2015-2016-2017-2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1" OMISSIS;

Lo stesso comma è stato modificato dall'articolo 1, comma 1093 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) nel prorogando al 2019 la possibilità per i comuni di determinare la TARI sulla base del criterio medio - ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti), viene dunque rinviata al 2020, in base al principio "chi inquina paga", l'applicazione

generale del cosiddetto metodo normalizzato per cui il tributo è determinato in relazione all'effettiva quantità di rifiuti prodotti;

- **comma 653** dell'articolo 1 della L. 147 del 2013 come modificato dall'art. 1 comma 27 della Legge n. 208 del 2015 il quale dispone che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio" che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard.

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze in data 08/02/2018, al fine di supportare gli Enti che nel 2018 hanno dovuto applicare la nuova disposizione;

PRESO ATTO che il calcolo del fabbisogno standard è una variabile da considerare per valutare la congruità dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio e non per determinare il piano finanziario TARI.

RITENUTO che la variabile collegata ai fabbisogni standard non va ad intaccare il principio sancito dalla legge secondo il quale si deve garantire la copertura integrale dei costi;

STABILITO che:

- 1) Per le utenze domestiche occupate da residenti è stato attribuito un numero di componenti della famiglia pari al numero dei componenti residenti nel territorio comunale all'01-01-2019.
- 2) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizione da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile si assume per tutte le classi di superfici, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia pari a uno.

DATO ATTO che, sono stati definiti e riportati nell'allegato "A" e "B" i seguenti coefficienti:

- Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka);
- Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb);
- Coefficienti di produzione Kg/m² annuo (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche;
- Coefficienti potenziali (kc) per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche.

PRESO ATTO:

- che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2019 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 136.500,00 così ripartiti, costi fissi totali € 29.817,87 pari al 22,9368%, costi variabili totali € 100.182,13 pari al 77,0632% e Tributo Provinciale € 6.500,00, come si evince dall'allegato 1);
- che il gettito totale della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l'anno 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurare l'integrale copertura;

- che il riferimento all'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche del ruolo TARI 2018 è stato determinato che la percentuale del 68,85% del totale dei costi afferenti al servizio è da porre a carico delle utenze domestiche mentre il 31,15% è da porre a carico delle utenze non domestiche.

-Che per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche è stato determinato quanto segue:

- a) nell'ambito delle utenze domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 22,9368% e quella a carico della parte variabile è pari al 77,0632%;
- b) nell'ambito delle utenze non domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 22,9368% e quella a carico della quota variabile è pari al 77,0632%.

PRESO ATTO dell'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	TRIBUTO PROVINCIALE	TOTALE
COSTI FISSI	20.529,60	9.288,27	1.490,89	31.308,76
COSTI VARIABILI	68.975,40	31.206,73	5.009,11	105.191,24
TOTALE	89.505,00	40.495,00	6.500,00	136.500,00

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e "B", formandone parti integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

TENUTO CONTO che il comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e la scadenza con allegato modello F24 di pagamento precompilato;

VISTO l'art. 53, comma 16°, della L. n. 388/2000 e s.m.i. il quale dispone che:

Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO che con il Decreto del Ministro dell'Interno del 25-01-2019 (G.U. n. 28 del 02-02-2019) è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

Presenti e votanti n. 8

Con voti favorevoli n. 7

ASTENUTO n. 1 (MICHELI)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2019 e il modello tariffario per la ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche a loro volta divise in quota fissa (corrispondenti ai costi fissi) e quote variabili (corrispondenti ai costi variabili), come risultanti dagli ALLEGATI n. 1 e 2;
- 3) di approvare le tariffe componente TARI anno 2019 (Tassa sui Rifiuti), come risultanti da prospetti allegati "A" e "B";
- 4) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:
 - utenze domestiche 68,85%
 - utenze non domestiche 31,15%
- 5) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;
- 6) di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2019 in due rate la prima entro il 31-05-2019 - la seconda entro il 31-07-2019, fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 11-05-2015, da applicare a far data dal 01-01-2015;
- 8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 9) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Il Consiglio Comunale

SENTITO il Presidente
STANTE l'urgenza
VISTO il Dlgs n. 267/00
Presenti e votanti n. 8
Con voti favorevoli n. 7
ASTENUTO n. 1 (MICHELI)

DELIBERA

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.


Parere Regolarità tecnica

Data 20-03-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Loredana Lodovici



COMUNE DI RIVODUTRI
PROVINCIA DI RIETI

Allegato 1

PIANO FINANZIARIO PER COMPONENTE TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) 2019

PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI (tassa sui rifiuti) 2019

RELAZIONE

1 -Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tassa sui rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2019, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

-IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.

-TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

-TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

-commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

-commi da 641 a 668 TARI (componente tassa sui rifiuti)

-commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

-commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti :

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; omissis.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

689. La IUC è applicata e riscossa dal comune.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Tenendo presente l'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche del ruolo TARI anno 2018, è stata considerata l'equivalenza costo TARI ANNO 2018 = COSTO TARI 2019 ed è stato quantificato il gettito con successiva suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche in modo da consentire, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe, per le singole categorie di utenze, dividendo i costi così ripartiti per i coefficienti delle categorie riportati nel provvedimento di determinazione delle tariffe annuali della tassa sui rifiuti (TARI).

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive in modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. Tale Piano riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ad opera del regolamento Comunale per l'applicazione del tributo servizio rifiuti (TARI).

A) Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di RIVODUTRI (RI), al solo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell'ultima parte.

1. Raccolta dei rifiuti.

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta. I contenitori contenenti i rifiuti organici e quelli contenenti la frazione secca residua sono esposti a bordo strada a cura degli utenti.

La ditta Appaltatrice provvede ad asportare le frazioni secco/umido ed avviarle agli impianti di trattamento e/o smaltimento.

La raccolta dei rifiuti secchi ha frequenza settimanale mentre la raccolta dell'organico ha frequenza bisettimanale.

E' effettuato anche un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti con frequenza da concordare con gli utenti richiedenti.

2. Raccolta differenziata

E' effettuato il servizio domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri (plastica, tetrapak, alluminio) e vetro. Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso lo svuotamento dei contenitori di varie capacità distribuiti alle varie utenze.

3. Modello gestionale.

Il servizio gestionale dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda lo spazzamento e la raccolta che per quanto concerne il trattamento e smaltimento. Le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che svolge il servizio di raccolta. Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è personale dipendente del Comune ma dell'impresa.

B) Aspetti economici

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nel presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI).

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo.

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2019, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

- Copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2019 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile.

1) Definizioni

1) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):

In tali costi sono compresi:

CSL - Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all'interno del contratto per la raccolta dei rifiuti, maggiorato del relativo smaltimento	0
CRT - Costi per la Raccolta e Trasporto RSU E' dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, decurtato del valore di cui alla voce CSL	13.222,34
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati	14.013,10
CTR - Costi di Trattamento e Riciclo	12.715,19
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	60.231,50
AC - Altri Costi Costi del Servizio Monitoraggio Territorio	7.496,97
TOTALE	107.679,10

II) Costi comuni (CC):

In tali costi sono compresi:

CARC - Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva	1.507,00
CGG - Costi Generali di Gestione Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia	20.813,90
CCD - Costi Comuni Diversi Costi attinenti alle gare per l'appalto, fondo svalutazione crediti, crediti inesigibili	0
TOTALE	22.320,90

III) Costi di uso del capitale (CK):

CK - Valore annuale dell'ammortamento per attrezzature ed impianti utilizzati nell'anno di riferimento	0
--	---

2) Calcolo totale tariffa

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani compreso il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 10 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura del 5%.

In sostanza, il totale della tariffa per l'anno 2019 aumentata del tributo provinciale è riepilogata nella seguente tabella:

Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG)	107.679,10
Costi comuni imputabili all'attività (C.C.)	22.320,90
Costi di uso del capitale (CK)	0
Tributo Provincia art. 1 comma 666 L. 147/2013	6.500,00
Costo totale stimato 2019	136.500,00

PREVISIONE ENTRATA TARI ANNO 2019 (compreso tributo provinciale)	136.500,00
--	------------

3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

A questo punto, la normativa richiede di distinguere quali voci di costo sopra elencate concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire attraverso la parte fissa della tariffa) e quali la parte variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa).

Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo:

La Tariffa, al netto del Tributo Provinciale si compone quindi di due parti:

$$\sum T = \sum TCF + \sum TCV$$

La parte fissa ΣTCF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$TCF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

La parte variabile ΣTCV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$TCV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

Il risultato dei metodi suddetti, è:

Totale parte fissa	29.817,87
Totale parte variabile	100.182,13
Tributo Provinciale (5% del totale parte fissa e variabile)	6.500,00
TOTALE COSTO TARI ANNO 2019	136.500,00

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili).

Riepilogando, il costo complessivo del tributo relativo all'anno 2019 è di € **136.500,00**. Ciò significa, nel concreto, che, dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la parte fissa della tariffa (ΣTCF) è pari ad € **29.817,87**; quello riferito ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della tariffa (ΣTCV), è di € **100.182,13**; il tributo provinciale pari a € **6.500,00** dovrà essere recuperato in proporzione agli importi della tariffa fissa e variabile.

Si procederà alla suddivisione dei costi fissi e di quelli variabili, tra utenze domestiche e non domestiche, in proporzione ai costi sostenuti per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani nell'anno 2018.

Anno 2019 Modello tariffario per la ripartizione dei costi da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche a loro volta divise in quota fissa (corrispondenti ai costi fissi) e quote variabili (corrispondenti ai costi variabili)

Nei costi non è compreso il tributo provinciale nella misura percentuale del 5%

Sigla	Voce	Costo fisso	Costo variabile	Totale
CSL	Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche. (comprende il costo del relativo smaltimento compresi i rifiuti sulle strade e suolo pubblico)	0,00		0,00
CARC	Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (poste, banche) che coattiva (concessionaria, altro) e acquisto di beni e servizi inerenti all'attività)	1.507,00		1.507,00
CGG	Costi generali di gestione (quota parte dei costi del personale relativi alle attività operative di gestione non inferiore al 50%)	20.813,90		20.813,90
CCD	Costi comuni diversi (rateo annuo del costo sostenuto per la gara d'appalto del servizio di raccolta rifiuti e spese materiale vario, crediti inesigibili, fondo rischi crediti e riduzioni come da regolamento) al netto del contributo a carico del ministero della pubblica Istruzione per scuole statali.	0,00		0,00
AC	Altri costi operativi di gestione (rifiuti ingombranti, lavaggio cassonetti e straordinarie, costi del servizio di monitoraggio del territorio)	7.496,97		7.496,97
CK	Costo d'uso del capitale (Ammortamenti per attrezzature e impianti utilizzati nell'anno di riferimento, Accantonamenti, Remunerazione del capitale investito)	0,00		0,00
TCF	TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+ AC + CK)	29.817,87		29.817,87
CTR	Costi di trattamento e riciclo (i costi sono relativi alla raccolta differenziata e alla gestione della piattaforma ecologica) sono comunque al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivata dai rifiuti e della quota attribuibile al capitale da imputare tra i costi fissi		12.715,19	12.715,19
CTS	Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti urbani e assimilati (costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati compresi i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto)		14.013,10	14.013,10
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale (rifiuti urbani e assimilati, ambiente)		60.231,50	60.231,50
CRT	Costi di raccolta e trasporto RSU (valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti relativo all'anno 2018) al netto della quota attribuibile al capitale da imputare tra i costi fissi		13.222,34	13.222,34
TCV	TOTALE COSTI VARIABILI [CRT + CTS + CRD + CTR]		100.182,13	100.182,13
Totale dei costi afferenti al servizio dei rifiuti urbani e assimilati (TCF+TCV)				130.000,00
Percentuale incidenza costi fissi e variabili		22,9368%	77,0632%	100%
Ta	TOTALE DEI COSTI AFFERENTI AL SERVIZIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DA COPRIRE NELL'ANNO 2019 AL NETTO DELL'ADDITIONALE PROVINCIALE	29.817,87	100.182,13	130.000,00
Ripartizione del totale dei costi afferenti al servizio:				
Td	Utenze Domestiche 69,85% di Ta	89.505,00		
Tnd	Utenze non Domestiche 31,15% di Ta	40.495,00		
TFd	Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze domestiche (22,9368% x Ta)	20.529,60		
TFnd	Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze non domestiche (22,9368% x Tnd)	9.288,27		
TVd	Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze domestiche (77,0632% di Td)	68.975,40		

T _{nd}	Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze non domestic: (77,0632% x T _{nd})	31.206,73
ADDITIONALE PROVINCIALE ANNO 2019	5% di Ta	6.500,00
RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI RACCOLTI NEL 2018 - (COMUNE CON ABITANTI INFERIORE A 5.000)		
	IMP. RUOLO	%
TOTALE R.S.U. E ASSIMILATI	135.554,00	100,00
UTENZE NON DOMESTICHE	42.225,07	31,15
UTENZE DOMESTICHE	93.328,93	68,85
Legenda:		
I costi del servizio TARI del Comune sono stati imputati al 22,9368% sui costi fissi ed al 77,0632% sui costi variabili		
La definizione dell'incidenza, al 68,85% delle utenze domestiche e al 31,15% delle non domestiche, è forfettaria (art. 4 c. 2 D.P.R. n. 158/1999). RUOLO 2018		
I costi attribuiti alle utenze domestiche sono stati imputati al 22,9368% sui costi fissi ed al 77,0632% sui costi variabili		
I costi da attribuire alle utenze non domestiche sono stati imputati al 22,9368% sui costi fissi ed al 77,0632% sui costi variabili.		

COMUNE DI RIVODUTRI

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n. _____ del _____

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe delle singole utenze risultano:

- 1 Per le abitazioni dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile)
- 2 Per le pertinenze dalla sola quota fissa prevista

In base al numero dei componenti e superficie, come da seguente tabella:

UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA NEL COMUNE

COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE	
			coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno	coefficiente produttivo (kb)	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	1	0,82	0,20	0,80	56,34
T0002	CAT. DOM. 2 OCC.	2	0,92	0,23	1,40	98,60
T0003	CAT. DOM. 3 OCC.	3	1,03	0,25	1,80	126,77
T0004	CAT. DOM. 4 OCC.	4	1,10	0,27	2,20	154,94
T0005	CAT. DOM. 5 OCC.	5	1,17	0,29	2,90	204,24
T0006	CAT. DOM. 6+ OCC.	6+	1,21	0,30	3,40	239,45

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE DI RESIDENZA NEL COMUNE

COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	
			coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	1	0,82	0,20
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	2	0,92	0,23
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	3	1,03	0,25
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	4	1,10	0,27
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	5	1,17	0,29

T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	6+	1,21	0,30
-------	-------------------------	----	------	------

COMUNE DI RIVODUTRI

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE	
				coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno	coefficiente produttivo (kb)	Euro/anno
T0001	CAT. DOM. 1 OCC.	NON RESIDENTE	1	0,82	0,20	0,80	56,34

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA	
				coefficiente adattamento Ka	Totale Euro/mq
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	NON RESIDENTE	1	0,82	0,20

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Barbara Pelagotti

Il II Segretario Comunale
Dott.ssa Ida Modestino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

- [X] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale (www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 13.04.2019 e registrata alla posizione Albo n° 124 come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000



Il II Responsabile del Servizio
Antonio M.Ilo Leonardi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

- [X] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3, del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000)
- [X] E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma IV° del D.Lgs.vo 267/2000).
- [] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Li

Il II Responsabile del Servizio
Antonio M.Ilo Leonardi